
 XI LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

34.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE

	PAG.
Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
Bianco Gerardo	1504
Biasutti Andriano	1500, 1501
Boato Marco	1502, 1504, 1505, 1507, 1508, 1510
Bodrato Guido	1505, 1508
Caveri Luciano	1504, 1508
Covatta Luigi	1493, 1495, 1511
Guerzoni Luciano	1498, 1501, 1504, 1506, 1507
Guzzetti Giuseppe	1491, 1492, 1496, 1504, 1507, 1508, 1510
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i>	1491, 1492 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509
Mattarella Sergio	1494, 1497, 1504
Miglio Gianfranco	1495, 1496, 1498, 1504
Misserville Romano, <i>Presidente del Comitato « Forma di Stato »</i>	1492, 1493 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499
Salvi Cesare	1502, 1503, 1508
Saporito Learco	1491, 1500
Speroni Francesco Enrico	1492, 1495, 1498
Staglieno Massimo	1502
ALLEGATO	1513

La seduta comincia alle 17,45.

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

Ricordo che questa mattina abbiamo interrotto i nostri lavori in quanto erano sorte alcune perplessità in ordine alla riformulazione dell'emendamento 70.55 presentato dal referente, onorevole Labriola, e che pregherei il referente di rileggere.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». All'articolato della proposta del Comitato, primo comma, al punto 15, dopo le parole « Ricerca scientifica e tecnologica », aggiungere le parole: « Ordinamento universitario (su questo non credo vi siano dubbi) e disciplina generale dell'istruzione e della programmazione scolastica ».

PRESIDENTE. Il senatore Guzzetti aveva manifestato alcune perplessità in ordine a tale formulazione, anche perché nell'emendamento 70.45, di cui è primo firmatario, non si parla di disciplina scolastica, bensì di ordinamenti scolastici: questa è la differenza.

Il gruppo del PDS, che nel suo emendamento aveva in pratica ricalcato la formulazione dell'emendamento del senatore Guzzetti, aveva accettato l'emendamento dell'onorevole Labriola. L'onorevole Mattarella, dal canto suo, aveva fatto un'os-

servazione circa la differenza tra disciplina ed ordinamenti: disciplina avrebbe dovuto significare altra cosa rispetto agli ordinamenti. A questo punto dobbiamo riprendere la discussione.

LEARCO SAPORITO. Signor presidente, la parola istruzione indica una preparazione, una formazione ad ogni livello scolastico: anche l'università è quindi un livello di istruzione. L'espressione « disciplina generale dell'istruzione » non mi sembra indichi perfettamente ciò che vogliamo dire.

In pratica noi desideriamo includere con l'emendamento dell'onorevole Labriola tutto ciò che è formazione dei giovani a livello preuniversitario: cioè scuola elementare, scuola secondaria inferiore e superiore, con tutte le articolazioni che esse hanno. Dovremmo pertanto usare, a mio giudizio, un termine diverso. Avendo quindi usato la dizione « ordinamento universitario » nello stesso emendamento, si dovrebbe adottare una formula che in ogni caso attenesse all'ordinamento dell'istruzione in qualche modo preuniversitaria, indicando così il concetto che vogliamo esprimere.

PRESIDENTE. Quale potrebbe essere ?

LEARCO SAPORITO. Ordinamento universitario e ordinamento dell'istruzione preuniversitaria.

GIUSEPPE GUZZETTI. Non siamo d'accordo! Capisco che il senatore Saporito, arrivando nel mezzo di una lunghissima discussione, molto abilmente raccolga i risvolti della questione, ma forse gli è sfuggito un punto. Questa mattina ci siamo soffermati su una questione che aveva avuto in un inciso dell'onorevole

Mattarella un chiarimento. In pratica l'onorevole Labriola ha affermato che non si vuole che rimanga l'attuale situazione, caratterizzata da un ministero mastodontico, « ossificato », per usare una sua espressione. Non voglio certo condividere o contestare tali affermazioni, so però che esistono dei problemi.

Il nostro problema non è rappresentato dal palazzo di via Trastevere, bensì dagli ordinamenti. Riteniamo infatti che, pur con una riforma molto avanzata, per gli ordinamenti scolastici di ogni ordine e grado (e per ordinamenti intendiamo piani di studio, validità dei titoli e quant'altro) non possa non esservi una competenza a livello nazionale. Non facciamo, quindi, riferimento all'organizzazione. Le perplessità sarebbero giustificate se avessimo fatto riferimento all'ordinamento, all'organizzazione e alla programmazione generale; parlando di ordinamento facciamo invece riferimento a queste altre materie.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Senza programmazione.

GIUSEPPE GUZZETTI. Compresa la programmazione. Non intendiamo far riferimento all'organizzazione, che formerà oggetto della legislazione nazionale per quanto riguarda la riorganizzazione di questo ministero come di altri. Altrimenti anch'esso in un prossimo referendum rischierà di essere soppresso, come il Ministero dell'agricoltura.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Sol tanto l'ultima espressione del senatore Guzzetti mi trova consenziente, vale a dire quella con cui prospetta un'eventuale soppressione del Ministero della pubblica istruzione.

Quello che stiamo esaminando è un emendamento tipicamente centralista, in quanto vuole sottomettere allo Stato centrale, a Roma, addirittura l'istruzione elementare. Negli stati federali più evoluti l'istruzione è devoluta agli enti territoriali locali; in Germania, ad esempio, viene deferita ai *laender*.

Pertanto, l'emendamento in discussione non può trovare il consenso di un movimento federalista come la lega.

ROMANO MISSERVILLE. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Guzzetti con la dizione « gli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione ». Ritengo si tratti di un emendamento che comprende le regole generali che presiedono e sovrintendono alla pubblica istruzione e pone determinati principi che dovrebbero essere uniformi su tutto il territorio nazionale. La dizione proposta dal referente, onorevole Labriola, è pregevole; tuttavia, l'emendamento Guzzetti ritengo sia da preferire per completezza enunciativa.

Desidero altresì porre all'attenzione dei commissari un problema contenuto nell'emendamento Misserville 70.10 che, se mi è consentito, vorrei illustrare in questa fase della discussione.

PRESIDENTE. Sta bene, senatore Misserville.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Abbiamo proposto che il controllo dell'istruzione privata rimanga di competenza dello Stato, considerando che si tratta di un settore particolarmente rilevante, perché non si abbiano sul territorio nazionale scuole private con caratteristiche non omogenee.

È vero che lo stesso concetto di istruzione privata presuppone la possibilità di una diversificazione dell'insegnamento; tuttavia, vi sono regole essenziali che attingono a materie nelle quali lo Stato deve esercitare la propria sorveglianza per evitare che vengano affidate all'estro delle singole regioni.

Per questa ragione ritengo che la materia in discussione vada esaminata congiuntamente con gli emendamenti Guzzetti e con la dizione proposta oggi dal referente, onorevole Labriola. Se si accede al principio che le regole generali dell'istruzione non universitaria restano di competenza dello Stato, allora è necessario integrare tale principio con il controllo dell'istruzione privata.

Quello dell'istruzione privata è un campo inesplorato e misterioso in cui avviene tutto ed il contrario di tutto; riteniamo sia giunto il momento per lo Stato di riprendere certe funzioni di controllo e di sorveglianza alle quali ha abdicato da diverso tempo.

Pur riconoscendo la specificità regionale delle diverse scuole private occorre stabilire delle regole di carattere generale che sovrintendano a tutta la materia. Se ciò viene stabilito per l'istruzione pubblica a maggior ragione, per un criterio di prudenza, si deve fare altrettanto per ciò che riguarda l'istruzione privata.

Chiedo ai commissari di esprimere il loro parere su questo argomento che mi sembra collegato a quello in discussione dal punto di vista logico.

LUIGI COVATTA. Vorrei far presente al senatore Misserville che l'articolo 33 della Costituzione già prevede il controllo dell'istruzione non statale nel momento in cui prescrive l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi delle diverse scuole. Si tratta dell'unico controllo possibile rispetto ad un comparto dell'istruzione che se fosse sottoposto al vaglio degli organi statali e regionali finirebbe per essere snaturato nella sua caratteristica più significativa.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato ».* È vero che l'articolo 33 della Costituzione prevede questo punto di raccordo ma è soltanto un controllo sulla qualità dell'istruzione, non sulla natura. Sulla natura lo Stato deve esercitare compiti di sorveglianza.

Ad esempio, nelle regioni di confine le scuole private potrebbero essere impostate in maniera tale da determinare il crescere o addirittura l'insorgere di sentimenti antinazionali. Lo Stato, quindi, deve esercitare un controllo non solo sulla qualità dell'insegnamento, così come prevede l'articolo 33 della Costituzione. Del resto si tratta di un compito indispensabile per evitare che vengano rilasciate lauree, ad esempio, dall'università di Rocca Cannuccia, purché fosse un'università privata.

Credo vada sottolineato questo aspetto, sul quale abbiamo presentato un emendamento che riteniamo sia impegnativo dal punto di vista intellettuale in generale.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato ».* Per il momento non entro nel merito dell'emendamento Misserville 70.10 e torno, invece, alla questione sulla quale ci siamo congedati alla fine della seduta di questa mattina. Poi, naturalmente, darò anche una risposta al senatore Misserville, come è mio dovere.

Ci troviamo nella identica situazione di questa mattina, che vedeva l'accordo tra tutti i commissari, salvo forse il gruppo liberale che questa sera non vedo presente, sulla necessità di rimettere l'ordinamento degli studi ad una disciplina statale, sia pure in linea generale, di maniera che un giovane che si diplomi a Trento o a Lecce abbia dei parametri minimi uguali, conseguendo un diploma italiano e non un diploma regionale. Per quanto riguarda la struttura di supporto siamo d'accordo che quella attualmente esistente sia sostituita con una diversa organizzazione.

Devo però ricordare un emendamento che approvammo su richiesta del gruppo del PDS ed in forza del quale non si potevano istituire ministeri se non nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che sulla materia ora al nostro esame non possiamo adottare espressioni dubbie, anche perché il Ministero della pubblica istruzione non lo vogliamo più. Ciò non significa che lo Stato non debba avere un suo strumento di supporto, che elabori le linee per i piani di studio e per l'organizzazione scolastica, nel senso funzionale del termine, non nel senso operativo. Peraltro questo eventuale problema sarà risolto così come ora si risolverà quello del Ministero dell'agricoltura. Avrete constatato, perché quello che è avvenuto dopo il referendum è stato istruttivo, che qualche imbroglione, magari anche vestito di panni istituzionali, ha finto di non capire la differenza tra ministro e ministero e di fronte all'abrogazione referendaria si è messo a piangere perché non c'è più qualcuno che vada a trattare in sede comunitaria come se trattasse il mi-

nistero! Per fortuna finora non ha trattato il Ministero dell'agricoltura, altrimenti avremmo comprato caciocavallo dagli esquimesi! È il ministro che tratta; è chiaro che esso avrà una sua struttura di supporto, e speriamo che abbia la cura di circondarsi di collaboratori che conoscano almeno una delle lingue che si parlano in Europa.

La situazione è la stessa per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione; nella prospettiva dello Stato regionale il maxiministero non esiste più, ma è il ministro che si occupa delle coordinate generali del piano degli studi; dovrà decidere, per esempio, l'insegnamento o meno della seconda lingua e a quale livello, oppure dovrà decidere sull'insegnamento della materia « applicazioni tecniche ». Infine dovrà decidere se la prevalenza della formazione debba essere umanistica in senso gentiliano o in senso crociano.

SERGIO MATTARELLA. Questa è la tua riforma della scuola, non quella che ci interessa in questo momento.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Il referente risponde nei limiti delle sue capacità, cercando però di disperdere nubi gesuitiche che ci fanno trovare concordi sulla forma quando invece non siamo d'accordo sulla sostanza.

Secondo la mia proposta « disciplina generale dell'istruzione » significa questo, ma se avete dubbi che possa significare altro, e siamo tutti d'accordo sulla sostanza, troviamo un'altra formula. A me va bene anche la formulazione « ordinamento degli studi ».

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Forse potrebbe andare bene la formulazione « programmazione generale ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Questa formulazione può anche essere utile, anzi non escludo che si faccia riferimento alla programmazione generale, ma essa è una

nozione di metodo e non ha un contenuto sostanziale; se ce l'ha, rischia di portarci sulla struttura di supporto.

Per accogliere l'insistente richiesta di una parte della Commissione potremmo accettare la formulazione « ordinamenti degli studi » ed in questo caso saremmo sicuri di ottenere quello che ci proponiamo.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Sarebbe anche più in armonia con il fatto che l'istruzione universitaria è pur sempre riservata allo Stato.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sì, questo è già definito.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Sì, sarebbe in armonia perché presuppone che...

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Benissimo, allora la formulazione potrebbe essere la seguente « ordinamento degli studi e programmazione generale », perché quest'ultima si riferisce all'ordinamento degli studi. Dobbiamo essere – parlo innanzitutto per me stesso – intellettualmente rigorosi.

Vogliamo garantirci una qualificazione degli studi generale ed organica? Se vogliamo tale risultato allora la formula deve essere questa o una simile, altrimenti scivoliamo nell'*opus incertum* che ci porta ad altre vie.

Non vogliamo più il ministero e su questo siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Il referente propone una nuova formulazione dell'emendamento al testo del Comitato che è del seguente tenore: « gli ordinamenti degli studi e relative programmazioni; ordinamento universitario ».

SERGIO MATTARELLA. Vorrei capire che cosa voglia dire « ordinamenti degli studi e relative programmazioni ». È una domanda e non una provocazione pole-

mica, perché veramente non riesco e percepire a pieno il significato di questa espressione.

PRESIDENTE. Questa formulazione verrà sottoposta a votazione e ritengo che il voto possa essere chiarificatore, perché nel caso in cui non venga accettata passeremo al testo originario dell'emendamento Guzzetti.

Quindi, la formulazione dell'emendamento del referente da porre in votazione è la seguente: « ordinamenti degli studi e relative programmazioni », mentre la seconda parte, concernente l'ordinamento universitario, può essere accantonata e, se siamo tutti d'accordo, votata separatamente.

LUIGI COVATTA. Vorrei far presente al referente che nella precedente formulazione « disciplina generale degli studi e programmazione » non figurava la parola « relativa ».

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Possiamo anche eliminarla, perché in ogni caso la connessione è tra i due termini; del resto la programmazione è un metodo.

LUIGI COVATTA. Il termine programmazione può essere inteso con riferimento allo sviluppo delle istituzioni scolastiche, oppure agli eventuali sbocchi sul mercato del lavoro.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Certamente, purché non sia riferita, come non è riferita, al supporto amministrativo.

LUIGI COVATTA. Benissimo, allora anche da questo punto di vista è meglio la parola « relativa ».

GIANFRANCO MIGLIO. Già nella discussione svoltasi a suo tempo nel Comitato « Forma di Stato » avevo insistito su un punto; certo, la definizione delle grandi linee sulla programmazione dell'istruzione universitaria spetta allo Stato, ma bisogna

garantire un intervento delle regioni, perché l'esperienza ha insegnato che sono state compiute violenze rispetto alle diverse parti del territorio...

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Senatore Miglio, questo l'abbiamo già detto.

GIANFRANCO MIGLIO. Anche perché durante la gestione Ruberti – non c'è niente da fare! – vi sono state violenze.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Siamo d'accordo, ma questa questione l'abbiamo già definita e siamo passati alla successiva.

Il testo riformulato è del seguente tenore: « ordinamento e programmazione degli studi ».

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Questa è soltanto una formula più semplice della precedente.

PRESIDENTE. La parte relativa all'ordinamento universitario, la voteremo successivamente, in quanto tutti hanno dichiarato di essere d'accordo.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Io non l'ho dichiarato, perché non sono a favore di una università asservita allo Stato. Siccome il presidente ha detto che « tutti hanno dichiarato », voglio precisare che io non ho fatto questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne abbiamo parlato questa mattina, senatore Speroni.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Questa mattina non ero presente e quindi non l'ho dichiarato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento del referente nella seguente formulazione: « ordinamento e programmazione degli studi »

(È respinta).

Passiamo all'emendamento Guzzetti 70.45 nella seguente formulazione: « gli

ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione; l'ordinamento universitario ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Poiché comprendo un po' meno il modo di impostare la questione, desidero rivolgere al senatore Guzzetti una domanda: sebbene la Commissione si trovi di fronte ad un testo diverso, vale sempre l'affermazione prima resa dal referente e rispetto alla quale nessuno ha dissentito, che questa formulazione in ogni caso non comprende l'organizzazione amministrativa? Pongo il quesito in modo che il voto sia chiaro; se la risposta è affermativa, ritiro la mia opposizione.

GIUSEPPE GUZZETTI. Per noi è così.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Non riesco a capire dove siano le differenze tra la formulazione che era stata proposta dal relatore e quella dell'emendamento Guzzetti. Non so se dietro a queste espressioni si nascondano riserve mentali, ma mi pare che parlando di ordinamenti e di programmazione generale nell'un caso e nell'altro esse indichino sempre la stessa cosa. Tutti amiamo l'accademia, ma quando questa è fine a se stessa e diventa un'esercitazione retorica, come sembra essere nel caso presente, non mi rendo conto del motivo per cui si perda tempo in questo modo.

Comunque, il relatore ha ritirato la propria opposizione; a questo punto, poiché debbo temere che vi sia dietro una trappola logica, dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto esplicitamente se questa formulazione si riferisca all'aspetto amministrativo.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Ho chiesto se rimanga valida l'intesa precedente, secondo cui anche questa formulazione esclude l'aspetto organizzativo-amministrativo.

GIUSEPPE GUZZETTI. Non c'è, non è scritto!

PRESIDENTE. La risposta dell'onorevole Guzzetti è negativa rispetto alla domanda rivolta dall'onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Il referente si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Guzzetti 70.45.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Guzzetti 70.45 nella dizione « l'ordinamento universitario ».

(È approvata).

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, mi scuso, ma anche questo punto richiede una precisazione da parte del referente.

Questa mattina abbiamo ripetutamente posto in risalto il seguente dato: l'espressione « ordinamento universitario » implica la competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda la disciplina degli studi, ma esclude la stessa quanto a localizzazione e posizione delle sedi universitarie, rispetto alla quale la competenza dello Stato va esercitata d'intesa con le regioni.

Questo è il senso che abbiamo attribuito all'espressione « ordinamento universitario » e su questa specifica lettura è stato espresso questa mattina il consenso dei presenti. Ho voluto fare questa dichiarazione perché è la pura verità.

GIANFRANCO MIGLIO. Purtroppo stamani non ho potuto essere presente; non avrei sollevato la questione se fossi stato a conoscenza di questa soluzione che, a mio parere, tutela le regioni; va benissimo che l'ordinamento universitario – dovendo tra l'altro essere coordinato a livello internazionale – sia affidato all'autorità soprare-

gionale. Rilevo tuttavia che questa significazione del testo è criptica, per cui propongo che la formulazione sia specificata in maniera da contenere tale importantissima differenziazione. Un domani coloro che siederanno sugli scanni della decisione politica potrebbero anche non ricordare; dovranno forse andare a ricercare negli atti della Commissione questo chiarimento? Non avrebbe senso! Troviamo il modo, con l'aiuto del referente, di mettere in luce le differenze da lui evidenziate molto bene un attimo fa.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Sull'argomento relativo al raccordo dell'istruzione universitaria alle differenze regionali...

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che abbiamo già votato il testo dell'emendamento. È bene, comunque, che le cose dette restino a verbale perché siano in qualche modo di sussidio all'interpretazione dei testi che abbiamo approvato. Lei che cosa vuol dire?

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Il fatto che resti a verbale che il senatore Miglio e il relatore diano a questo emendamento il significato da essi stessi chiarito mi pone l'obbligo di indicare che il mio voto è favorevole ad un ordinamento universitario di esclusiva pertinenza dell'autorità statale.

Con questa precisazione di intendimento, confermo il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale; se bisogna dissolvere i veli che sono dietro alle parole, ognuno lo fa dalla propria posizione politica.

PRESIDENTE. Il suo è un chiarimento del voto espresso, che come tale risulterà a verbale.

Passiamo all'emendamento Misserville 70.10, relativo al controllo sull'istruzione privata.

SERGIO MATTARELLA. Vorrei invitare l'onorevole Misserville a ritirare l'emendamento 70.10.

Non soltanto avendo disposto sull'istruzione in generale non vi è necessità di questo emendamento, ma l'istruzione pubblica include sia quella statale sia quella non statale a vario titolo riconosciuta dallo Stato; la privata è quella priva di qualsiasi riconoscimento, al limite quella impartita in famiglia, per cui prevederne un controllo mi parrebbe eccessivo.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Onorevole Mattarella, in linea generale se accediamo all'etimologia dei termini forse la sua interpretazione potrebbe essere quella giusta. Se però guardiamo alla realtà dell'istruzione nel nostro paese, rileviamo che esiste un'istruzione pubblica, che viene impartita da dipendenti dello Stato secondo programmi statali, ed un'istruzione privata che ha una sua organizzazione e che culmina in quel momento riconoscitivo - di cui ha parlato il senatore Covatta - rappresentato dall'articolo 33 della Costituzione. Quindi, già quell'articolo contiene la distinzione tra istruzione pubblica a privata e se noi adottassimo un'interpretazione troppo letteraria di questa materia, probabilmente arriveremo ad autentici assurdi.

La mia preoccupazione nasce dal fatto che, essendo per formazione ed educazione un laico, avendo sempre fatto frequentare ai miei figli scuole statali ed avendole frequentate io stesso, detesto che un settore della pubblica istruzione - se vogliamo dare al termine « pubblico » quel significato che lei, onorevole Mattarella, ha prima illustrato - possa essere del tutto sottratto al controllo dello Stato. Anche quello dell'istruzione privata è un campo nel quale si verificano situazioni stranissime e lo Stato non può abdicare alla sua funzione di formazione dei cittadini, che è primaria. Sul fatto che poi altri impartiscano dell'istruzione per proprio conto si può convenire o meno. Personalmente non sono d'accordo, ma credo non si possa assolutamente consentire né permettere che lo Stato non abbia alcuna possibilità di controllo su questo settore. Ciò al di là dell'etimologia delle parole, perché mi sembra che su questo punto dobbiamo intenderci con assoluta chiarezza.

GIANFRANCO MIGLIO. Mi spiace dover dissentire questa volta dall'amico Misserville. Per tutta la mia vita mi sono battuto e continuo a battermi in favore dell'abolizione della distinzione tra istruzione pubblica e privata. Non sto ovviamente pensando all'istruzione dell'obbligo, alla quale la mano pubblica deve dar vita laddove non sorgano spontanee le strutture private. È però notorio che appartengo ad una corrente - di cui anzi sono stato a lungo capofila -, manifestatasi in ambiente cattolico (anche se vi sono cattolici più statalisti dei laici; ne ho incontrati e non me ne dimentico) e favorevole a che tutto diventi privato, ossia sia iniziativa controllata dalla mano pubblica tramite i propri organi. A mio avviso, quindi, la distinzione tra pubblico e privato è anacronistica ed il suo significato è quello di rimanere attaccati ad un'impostazione che strutturalmente è già superata. Per questa ragione sono contrario all'emendamento Misserville 70.10.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Se anche si potesse convenire su un controllo dell'istruzione chiamata per semplicità privata, non siamo certamente d'accordo sul fatto che tale controllo venga esercitato unicamente dallo Stato. Infatti, già l'attuale Costituzione prevede, per esempio, che la competenza sull'istruzione professionale spetti alla regione, sia attraverso propri corsi, sia mediante il controllo su corsi organizzati da enti non pubblici o da privati cittadini. Mi sembra che accogliendo l'emendamento 70.10 si andrebbe addirittura ad un peggioramento della vigente Costituzione; pertanto voterò contro.

LUCIANO GUERZONI. Che su questo fronte esistessero problemi è indubbio; tuttavia bisogna riconoscere che l'istruzione privata è tutelata - anche nella fattispecie del controllo - in altra parte della Costituzione ed ho l'impressione che se accedessimo all'emendamento Misserville probabilmente esorbiremmo dalle competenze dalla nostra Commissione. Detto questo, a nostro avviso il termine « istruzione », poc'anzi votato al punto 15

è omnicomprensivo, includendo anche l'istruzione privata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, invito il referente, onorevole Labriola, se lo ritiene, a prendere ulteriormente la parola.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Signor presidente, dovrei limitarmi ad esprimere un parere, ma non posso farlo perché quello al nostro esame è un emendamento che non può essere preso in considerazione dalla Commissione. Se dovessi esprimere una valutazione personale sarei molto sensibile al tema sollevato dall'onorevole Misserville, ma siamo di fronte ad una norma compresa nella prima parte della Costituzione, dunque estranea all'ambito della nostra competenza, in cui si stabilisce che l'istruzione privata è libera e che il suo onere non può essere a carico dello Stato.

Già vige dunque in materia una disciplina sostanziale che non possiamo modificare.

LUCIANO GUERZONI. Magari insoddisfacente...

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Quale che sia, non possiamo modificarla. Il controllo a cui fa riferimento l'emendamento Misserville avrebbe senso se riscrivessimo la norma che parla della scuola privata. Siccome non possiamo farlo, non sono in grado di esprimere un parere.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Chiedo di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, non posso darle ogni volta la parola per replicare.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Interverrò allora per dichiarazione di voto.

Potrei anche ritirare l'emendamento...

PRESIDENTE. È intervenuto già prima per dichiarazione di voto; non può farlo due volte.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Prima ho illustrato l'emendamento di cui sono presentatore.

PRESIDENTE. Ho già detto più volte che gli emendamenti non possono essere illustrati separatamente ma la loro illustrazione avviene, a norma di regolamento, congiuntamente a quella dell'articolo cui si riferiscono. Sugli emendamenti si esprimono dichiarazioni di voto a norma dell'articolo 85 del regolamento. Può comunque motivare il ritiro dell'emendamento.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Non posso farlo se lei non mi fa parlare; potrei esprimermi a gesti, ma non basterebbe.

Volevo dire che se si chiarisce la specificazione secondo la quale la dizione « istruzione » comprende sia quella pubblica sia quella privata, così come mi sembra abbia fatto il senatore Guerzoni – in questo senso andava anche la critica etimologica dell'onorevole Mattarella – ritiro il mio emendamento.

Quanto allo « sbarramento » che sarebbe costituito dall'inserimento della libertà di insegnamento privato nella prima parte della Costituzione, osservo che qui non è in discussione la possibilità di impartire o meno un'istruzione di carattere privato, ma il potere dello Stato di esercitare un controllo, che è cosa completamente diversa, perché vi sono limiti di carattere generale ai quali secondo me lo Stato non può abdicare. Comunque, alla luce del chiarimento secondo il quale la dizione accolta comprende sia l'istruzione statale sia quella non statale, ovvero l'istruzione pubblica e quella privata, accedo alla proposta di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati altri emendamenti modificativi relativi al punto 16 dell'articolo 70. Passiamo

pertanto agli emendamenti aggiuntivi, cominciando da quelli proposti dal referente.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Gli emendamenti elaborati dal Comitato, e che ho presentato a suo nome, in qualche modo si illustrano da sé, perché contengono specificazioni sulle quali abbiamo raggiunto un'intesa nel Comitato medesimo. Eviterei quindi di motivarli in quanto essi comportano una discussione che i gruppi politici hanno già svolto.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi solo sull'unico emendamento che può creare un interesse ulteriore, cioè l'emendamento 70.58, con cui si propone di aggiungere all'elencazione di cui all'articolo 70 la seguente dizione: « materia elettorale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 122 ». Con l'approvazione di tale emendamento rientrerebbe nella competenza dello Stato la materia elettorale politica nazionale (relativa a Camera e Senato) e quella degli enti locali, ma non quella delle regioni perché, coerentemente alla proposta avanzata dal Comitato e quindi presentata dal referente, la forma di governo – quindi anche la materia elettorale – delle regioni è devoluta a queste ultime. Ciascuna regione può darsi, con il solo requisito della maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea regionale, la forma di governo che predilige e, conseguentemente, la legge elettorale coerente a quella forma di governo. Tutto qui.

PRESIDENTE. Innegabilmente l'emendamento ha un notevole peso.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 70.58.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 70.59.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». L'emendamento risponde ad una richiesta avanzata dai gruppi della democrazia crisitana e del PDS, che hanno ritenuto necessario specificare quanto il relatore riteneva fosse implicito e cioè che la disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento

amministrativi deve essere predisposta con legge generale dello stato, in modo che non possa esistere una dottrina dell'amministrazione diversa da regione a regione. Sarebbe comunque stato così perché i diritti del soggetto riguardo all'amministrazione sono già garantiti nella prima parte della Costituzione. Il relatore non ha ritenuto di opporsi alla richiesta di specificazione che reputa accoglibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 70.59.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 70.60.

ANDRIANO BIASUTTI. Non riesco a comprendere cosa significhi la dizione « opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato », anche perché questo è un settore del quale prima il Governo centrale si sbarazza meglio sarà (in quest'ultimo periodo, d'altronde, abbiamo avuto esempi purtroppo illuminanti). Non capisco quali siano tali opere pubbliche, perché in un sistema moderno di organizzazione credo sia indispensabile concepirle a livello regionale, senza prevedere alcuna riserva statale. A prescindere dalla parola « strettamente », che non comprendo, mi pare che la materia sia incompatibile con quanto oggi si vuole realmente affermare.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Preannuncio il voto favorevole se l'emendamento ha il senso che noi intendiamo. Mi spiego citando ad esempio il punto 3, riguardante la competenza legislativa dello Stato e la difesa nazionale: la costruzione di una caserma è opera pubblica strettamente funzionale alle competenze riservate allo Stato, mentre attualmente la costruzione di tribunali e di caserme di carabinieri grava sui comuni e sugli enti locali. Se si tratta di opere dello Stato deve pagarle lo Stato! Siamo stanchi di pagare, come comunità locali, opere funzionali allo Stato!

Se l'interpretazione è questa, sono perfettamente d'accordo con l'emendamento.

Vorrei una precisazione a proposito dell'emendamento 70.58, nel quale si parla di competenze elettorali, fatto salvo l'articolo 122. Si potrebbe verificare che lo Stato legiferi in materia di elezioni statali, comunali e provinciali, mentre la regione non può legiferare in materia di elezioni provinciali?

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». L'accordo del Comitato è in questo senso.

Desidero rispondere all'onorevole Biasutti. Non contesto assolutamente il fatto che ciascun membro della Commissione abbia le sue opinioni, però occorre in futuro cercare di economizzare il nostro tempo nei Comitati.

L'emendamento 70.60 nasce da una richiesta particolare del gruppo democristiano preoccupato, giustamente, per quelle opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato. L'emendamento è stato accolto sia per evitare che il supporto materiale delle funzioni statuali sia imputato a soggetto diverso, sia per le ragioni di equità che prima il collega Speroni ha ricordato e che io condivido. Questo accolto alle comunità locali di oneri che spesso riguardano non solo la costruzione ma anche la manutenzione e la gestione delle opere - accolto che rappresenta una ingiustizia perpetrata a danno delle comunità locali - appare oggi poco giustificato e per il futuro del tutto illegittimo, vista la spartizione di competenze che stiamo cercando di identificare.

È del tutto evidente che la costruzione di un consolato o di una ambasciata all'estero, la costruzione di un carcere, di un presidio militare o di una sede universitaria devono essere accollate al soggetto che ha la competenza primaria nella materia di cui si tratta. Perché « strettamente funzionali »? Perché si è temuto che parlare solo di « funzionali » potesse costituire una sorta di cavallo di Troia attraverso cui lo Stato, sempre voglioso di dominare la provvista di opere pubbliche per le note

ragioni, si riappropriasse di questa parte. Allora con la parola « strettamente » abbiamo voluto segnalare al legislatore che vi deve essere una corrispondenza biunivoca, come dicono i loici, tra funzione e mezzo strumentale e materiale. Tutto il resto va alle regioni.

ANDRIANO BIASUTTI. Coloro che sono realmente autonomisti sanno che tutte queste cose vanno bene, però l'elemento fondamentale è quello finanziario e si regge sulla compartecipazione erariale che va estesa alle regioni a statuto ordinario, oltre che a quelle a statuto speciale, seppure in modo differenziato. È abbastanza chiaro che non si attribuiscono ai livelli locali oneri se si usa seriamente lo strumento della compartecipazione erariale.

Vorrei che il mio amico Mattarella riflettesse su questo punto in quanto proviene da una regione che ha i nove decimi della compartecipazione erariale. Essendo stata attribuita l'organizzazione scolastica - quella strutturale - alla competenza delle regioni, mi chiedo cosa potrà fare quella regione con i nove decimi, senza ricorrere ulteriormente alla leva fiscale.

Altre realtà possono farlo perché non hanno ancora la compartecipazione erariale. Quindi non viene scaricato alcunché sui livelli locali, ma si compie soltanto un'opera funzionale, per cui quest'ultima può essere tranquillamente attribuita ai livelli locali, purché ci sia la competenza di carattere finanziario nell'attribuzione del funzionamento delle regioni. È questo ciò che vorrei che taluni cominciassero a comprendere! Se non funziona il valico di Tarvisio o quello del Brennero, le regioni competenti potrebbero tranquillamente e direttamente aprirne altri, se hanno la compartecipazione erariale che glielo consenta. Se invece attendono un simile intervento da parte di una gestione centrale, allora quei valichi non funzioneranno mai. Ciò vale per la costruzione di alcune autostrade, per il completamento di alcune carceri e scuole, opere a cui in qualche caso hanno dovuto provvedere da sole le regioni. Allora sì, qui ha ragione il senatore Miglio! Ma l'impostazione è totalmente

diversa con la competenza di livello locale e con l'attribuzione di carattere finanziario. Ma ciò è difficile da far comprendere se non si è operato in tale settore!

LUCIANO GUERZONI. Mi pare che la questione esista; essa è stata affrontata anche in sede di Comitato, allorquando si è parlato della finanza regionale.

Onorevole Biasutti, si tratta di un problema la cui soluzione potrà essere casomai ricercata in quella sede. Mi pare che abbiamo affermato che opere di competenza dello Stato, eventualmente a carico delle regioni, debbano avere la dotazione finanziaria conseguente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 70.60 del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 70.61 del relatore.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». L'emendamento si illustra da sé; tra l'altro, oltre ad esserci una naturale competenza dello Stato per evidenti motivi di affidamento del terzo, c'è anche una realtà comunitaria che ormai trabocca da tutte le parti. Praticamente qui non sarebbe più competente nessuno di noi! Né le regioni né lo Stato, in ogni modo l'ordinamento delle professioni riservate alla competenza dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 70.61 del relatore.

(È approvato).

Vi sono altri punti accolti dal relatore e che si aggiungono a quelli già previsti dal Comitato.

Mi riferisco anzitutto al punto: « statistica nazionale, pesi e misure; determinazione del tempo », di cui agli emendamenti Guzzetti 70.2, Barbera 70.42 e Maccanico 70.25.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Altro punto è quello relativo ad « armi ed esplosivi », di cui all'emendamento Maccanico 70.25.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARCELLO STAGLIENO. Presidente, prima di passare oltre, vorrei dirle che faccio mio l'emendamento Speroni 70.20.

Con tale emendamento si vuole introdurre nel testo del Comitato al secondo comma, dopo la parola « legislativa » la parola « esclusiva ». Tale termine è coerente con il comma successivo: « Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva (...) ». Ciò potrebbe apparire un pleonaso, ma ritengo che l'espressione possa essere inserita.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo esaminare l'emendamento 70.42 tendente ad aggiungere alcuni punti rispetto ai quali chiedo ai presentatori se li mantengono.

Il primo punto che l'emendamento Barbera 70.42 propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 70, riguarda la « condizione giuridica degli stranieri in Italia ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Chiedo ai colleghi di ritirare la proposta in quanto tale punto è assorbito con il richiamo agli articoli della Costituzione riferiti alla condizione dello straniero, peraltro già riportati nel testo dell'articolo 70.

CESARE SALVI. Se non ho compreso male, il riferimento del referente è alla parte accantonata ?

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. È quello che dice il presidente.

PRESIDENTE. I colleghi accettano la spiegazione del referente ?

CESARE SALVI. Gradirei un ulteriore chiarimento.

MARCO BOATO. Scusi, senatore Salvi, ma l'articolo 10 non risulta tra quelli accantonati.

CESARE SALVI. Su questo chiedevo il chiarimento.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Presidente, chiedo scusa se intervengo nuovamente, ma è utile per snellire i nostri lavori. Abbiamo accantonato il punto 5 concernente i diritti pubblici soggettivi. Fin da ora affermo che in ogni caso il principio costituzionale concernente la condizione giuridica dello straniero in Italia sarà compreso. Diciamo che accolgo la specificazione, anche se si tratterà di posizionarla in quel punto.

CESARE SALVI. D'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Il successivo punto concerne la « statuizione dei livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, anche in questo caso invito i colleghi al ritiro. Per quanto riguarda l'ambiente e il patrimonio storico e artistico dichiaro che il punto è assorbito dall'emendamento concernente i beni naturali, votato questa mattina.

In ordine ai livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, sottolineo che si ricade nell'affermazione – da tutti condivisa – sulla prestazione minima obbligatoria nelle attività di interesse socialmente rilevanti, tra cui vi è la salute, ma non solo quella, in quanto ci si riferisce alle prestazioni scolastiche e quant'altro.

Anche in questo caso penso che il punto sia assorbito, tant'è che così dichiaro. Perciò ribadisco il mio invito al ritiro.

CESARE SALVI. Signor presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il punto « università e ordinamento generale dell'istruzione » è già stato esaminato; passiamo ora alla « informazione sovraregionale ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, ancora una volta mi richiamo al punto 5, nel quale già ora è compreso l'articolo 21 concernente l'informazione. Di conseguenza è assorbito.

Aggiungo che non ci si riferisce solo all'informazione regionale, ma anche a quella infraregionale, perciò la tutela si estende a tutta l'informazione.

CESARE SALVI. Mi pare di capire che il relatore individui nell'articolo 21 il punto di riferimento della disciplina dell'informazione, non solo sotto il profilo del diritto alla libertà.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Com'è attualmente. Oggi nell'articolo 21 sono comprese le norme sulla libertà di stampa e quelle sull'azienda giornalistica. Poiché la riforma della RAI trae origini costituzionali dall'articolo 21, mi riferisco anche all'organizzazione ed alla strutturazione degli strumenti di informazione.

CESARE SALVI. Signor presidente, con il chiarimento fornito dal relatore dichiariamo di ritirare la proposta.

PRESIDENTE. Nell'emendamento è indicata poi la « tutela della concorrenza ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, sul punto « tutela della concorrenza » occorre fare una precisazione. Se i colleghi intendono il principio costituzionale in atto, dichiaro assorbito il punto perché fa parte dell'insieme di quei diritti. Qualora i colleghi pensassero che lo Stato può ulteriormente vincolare l'ordinamento pubblico per quanto riguarda il divieto di

monopolio e/o oligopolio, sarei d'accordo nel mantenerlo. Temo però che non ci si possa muovere in tal senso, perché si entrerebbe nel campo sostanziale dei diritti generali.

Sarei d'accordo – ma si tratta di una questione politica – di andare un po' al di là del dettato della Costituzione: questa statuisce e non statuisce in materia di concorrenza e ciò mentre lo Stato post-industriale deve affrontare problemi drammatici riguardanti non solo le posizioni di monopolio, ma anche quelle di oligopolio e le cosiddette dominanti, che non sono di monopolio ma che si traducono in un monopolio di fatto.

Temo che in questa sede non si possa esaminare tale questione, perché – ripeto – dovremmo andare al di là della statuizione costituzionale. Per il momento, domando ai colleghi di ritirare la proposta in quanto compresa, per la parte di nostra competenza, nell'articolo 21.

CESARE SALVI. Signor presidente, la ritiriamo.

PRESIDENTE. Il punto « statistica nazionale » è già stato inserito, perciò passiamo al successivo « altre materie individuate con legge costituzionale ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, non mi oppongo, anche se questa affermazione è a mio avviso ultronea.

Certo noi riformiamo la Costituzione, ma in qualsiasi momento la Repubblica con legge costituzionale – sia che questo venga detto, sia che non venga affermato – può alterare l'ordine delle competenze che siamo orientati a definire. Quindi, ripeto, è qualcosa di ultroneo. Se i colleghi manterranno il punto, non mi opporrò, ma è ultroneo.

Anche se non lo specificassimo, varrebbe lo stesso; una sola cosa non potremmo dire, a pena di cadere nel ridicolo, è che nessuno mai in futuro potrà alterare l'ordine delle competenze. Qualche costituzione monarchica dell'ottocento contiene tale principio, ma sono esempi negativi per gli studenti.

Pregherei i presentatori di non insistere; nel caso insistessero non sarei contrario. (*Interruzione dell'onorevole Boato*) Questo potrebbe costituire un argomento per una conferenza sulle costituzioni partitiche, il che però è una questione di carattere aristocratico, non democratico.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, insistiamo.

MARCO BOATO. Le motivazioni che accoglievano il punto nella sostanza ma lo escludevano nella forma mi pare fossero convincenti, pertanto mi asterrò.

GERARDO BIANCO. Signor presidente, vorrei essere certo che l'inclusione di questo punto non sia superflua.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sicuramente è superflua.

GERARDO BIANCO. Se il punto fosse ultroneo, come ha affermato il relatore, sarebbe assurdo inserire nel nuovo testo della Costituzione argomenti - ripeto - ultronei. Vorrei pregare i presentatori che insistono di valutare questo aspetto.

GIUSEPPE GUZZETTI. Il punto non è ultroneo. È vero che la Costituzione può essere sempre modificata; è altrettanto vero però che un elenco potrebbe essere ritenuto tassativo. Voterò a favore della proposta peraltro contenuta anche in un emendamento da noi presentato proprio per questa ragione, perché non si pensi che quest'elenco è tassativo.

MARCO BOATO. È tassativo finché è in Costituzione.

LUCIANO CAVERI. Credo che l'elenco possa essere modificato in qualunque momento con legge costituzionale; non capisco quindi il perché della proposta contenuta nell'emendamento.

Sotto il profilo psicologico, oltre tutto, almeno per quanto riguarda i rapporti con le regioni, credo che sarebbe negativo

accogliere l'emendamento, in quanto potrebbe quasi sembrare che si concluda affermando che l'elenco può essere in qualunque momento modificato con l'introduzione di qualsiasi altra materia.

Credo che, trattandosi di una cosa possibile in qualunque momento, non sia opportuno rimarcarla.

SERGIO MATTARELLA. Desidero rivolgere una domanda ai proponenti l'emendamento: non può insorgere il dubbio che, non dico si stabilisca un precedente, ma si manifesti un orientamento nel senso che quanto non è espressamente previsto è proibito e che, quindi, se non si prevede la facoltà del potere costituente futuro di integrare la Costituzione, ciò non sia possibile? Non è così e non vi è bisogno di scriverlo! Potrebbe anzi essere dannoso scriverlo, perché si potrebbe pensare che non si possa farlo in altre circostanze e con riferimento ad altri articoli della Carta cui non vengano apportate modifiche o integrazioni.

Prego i proponenti di riflettere e di ritirare l'emendamento.

GIANFRANCO MIGLIO. A rigore questa proposta solleva - probabilmente senza che i proponenti lo sappiano - un grande problema, quello della flessibilità della Costituzione.

Che le Costituzioni siano di per sé flessibili, malgrado tutti i giuramenti, lo insegna l'intera storia costituzionale. Sono quindi del parere del referente: l'emendamento è ultroneo. Può darsi che coloro che insistono sulla proposta lo facciano affinché sia chiarito che la Costituzione non è qualcosa che viene fatto per sempre (esiste ai nostri giorni una corrente del nostro pensiero politico che ritiene che la forza di una Costituzione risieda nell'impegno a non cambiarne mai una virgola). Io, che mi sono battuto per il cambiamento della Costituzione in tempi in cui sostenere questa tesi significava correre anche il rischio di finire nelle unghie di qualche magistrato, capisco che si voglia dire che occorre tenere presente che la Costituzione è qualcosa da modificare continuamente. Insisto, ad esempio, nel sostenere in questi

mesi che la modifica della Costituzione repubblicana non deve essere considerata una *opus una tantum*, qualcosa da fare una volta per sempre e poi fermi tutti, e che dovremo abituarci all'idea di un cambiamento continuo, progressivo, della Costituzione. Una Costituzione è in quanto sta ed in quanto fissa per un tempo determinato certe norme, che sono impegnative per tutti fino al momento in cui non si decide di cambiarle.

Ho cercato di arrampicarmi sui vetri per vedere di dare una giustificazione ai proponenti dell'emendamento, ma, come potete vedere, non è assolutamente possibile trovarla.

MARCO BOATO. Vorrei aggiungere la seguente osservazione prima della replica del referente: mi chiedo se allora (sono tuttavia contrario ad introdurre la previsione dell'emendamento) non dovrebbe valere analoga e simmetrica proposta per l'articolo 117 della Costituzione. Sono per non farlo nell'uno e nell'altro caso, ma, se il ragionamento dei proponenti vale, la modifica va introdotta anche nell'articolo 117.

GUIDO BODRATO. Se il testo dell'articolo 70 si concludesse a questo punto, l'interpretazione del referente, condivisa dai colleghi Mattarella e Miglio, sarebbe per me del tutto soddisfacente. Aggiungo anche che, poiché in ogni caso, quando questa Commissione entrerà nel pieno dei suoi poteri, avremo la possibilità di compiere, per così dire, una seconda lettura, probabilmente qualche aggiustamento potrà essere introdotto. Vi è quindi la possibilità di riflettere sul problema.

MARCO BOATO. Anche in Assemblea!

GUIDO BODRATO. Anche in Commissione! Ciò che invece mi preoccupa e non mi lascia del tutto tranquillo circa l'interpretazione dell'ultroneo, che altrimenti condividerei, è l'inizio del secondo comma dell'articolo 70: « La regione ha la competenza » - qualcuno sostiene che sia necessario aggiungere « esclusiva » - « in ogni

altra materia ». Ebbene, non vorrei che, nel momento in cui si ponesse il problema di modificare con procedura costituzionale l'elenco considerato, tale iniziativa apparisse in contrasto con una sorta di equilibrio di ordine più generale che si è definito in questo articolo.

Ecco perché probabilmente conviene intanto che queste preoccupazioni restino a verbale dei lavori della Commissione.

Ritengo che l'interpretazione secondo cui la proposta è ultronea sia soddisfacente e che sia vero quanto dice il professor Miglio circa il fatto che qualunque ordinamento costituzionale rappresenta un corpo vivo che si modifica evolvendosi naturalmente, senza che ciò voglia dire passare dalla prima alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta Repubblica. Devo però rilevare che il testo dell'articolo in esame presenta un punto di passaggio dalla prima alla seconda parte che appare rigido nell'attuale formulazione e che bisogna evitare che appaia una frattura in ordine alle indicazioni formulate.

MARCO BOATO. Bisognerà pur sapere quali competenze sono attribuite ad una parte e quali all'altra.

GUIDO BODRATO. Poiché il testo dice « tutte le altre sono », il giorno in cui le modificassimo senza aver previsto che questo avvenga, ciò apparirebbe come l'apertura di un conflitto.

MARCO BOATO. Vi sarà un trasferimento di competenza!

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Chiedo scusa ai colleghi, presidente, qualora abbiano preso come una mancanza di riguardo - non ne avevo assolutamente l'intenzione - l'aver definito ultroneo l'emendamento.

Desidero, però, precisare bene la ragione per cui insisto molto nei confronti dei proponenti perché lo ritirino. Innanzitutto, non vi è in alcuna parte della Costituzione un'affermazione del genere. Per questo ha pregio la preoccupazione del collega Mattarella circa il fatto che inserire

quanto richiesto dall'emendamento in uno degli articoli della Costituzione potrebbe avere nel paese dei causidici un significato che è sicuramente esterno alla logica dell'emendamento stesso.

Desidero in secondo luogo formulare una precisazione per il collega Bodrato: il secondo comma non è quello che lui ha letto, perché in sede di Comitato abbiamo già accettato un emendamento del suo gruppo tendente a precisare che la competenza della regione è esclusiva o concorrente.

PRESIDENTE. Che è quello Mattarella!

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esattamente! Questo già cambia di molto il problema dello stacco temuto dal collega Bodrato.

Francamente, tuttavia, devo dire che sono io a non comprendere lo specifico valore che assumerebbe la dizione considerata in rapporto alla stesura del testo, che è di esemplare chiarezza.

Fino ad oggi abbiamo seguito un criterio nel ritagliare le competenze distinte tra Stato e regione: abbiamo enumerato le competenze delle regioni, essendo tutto il resto competenza dello Stato. Ora noi operiamo la modifica del rovesciamento del criterio: indichiamo le competenze dello Stato, essendo tutte le altre competenze delle regioni. È una questione chiarissima!

Il futuro legislatore costituente, quindi, che nessuno di noi è in grado di vincolare, potrà riposizionare il confine come meglio vorrà, sopprimendo alcune competenze dello Stato, con conseguente ulteriore espansione, per effetto della norma, dello spazio di competenza regionale, o aggiungendo materie, con l'effetto simmetrico di una compressione delle competenze regionali, o applicando un criterio ancora diverso, che non è quello della enumerazione tassativa delle competenze dell'un soggetto per ricavarne per differenza quelle dell'altro, ma è ancora un altro, su cui si può esercitare la fantasia di tutti.

Non vedo quindi alcun collegamento tra la questione che pone Bodrato e l'emendamento del gruppo del PDS.

Potrei capire, colleghi del PDS, il vostro emendamento se, come avviene in altre parti della Costituzione – per la verità poche – si introducesse un procedimento diverso rispetto a quello di revisione costituzionale per rivedere le disposizioni dell'articolo 70. Questo già esiste in altre parti della Costituzione – molto rare, per la verità – perché si è voluta mantenere la generalità del procedimento di revisione costituzionale, ma in alcuni casi il costituente ha ritenuto di far valere discipline specifiche. Potremmo anche accedere ad una concezione contrattualistica dello Stato regionale che potrebbe portarci a dire che quell'articolo si può modificare solo con legge costituzionale di intesa con le regioni; in tal modo questa forma di Stato sarebbe frutto di una contrattazione fra le regioni e lo Stato, sarebbe uno Stato federale perché riconosceremmo il carattere originario della sovranità delle regioni. Ma questo sarebbe un altro tipo di concezione. Se invece sono solo le leggi costituzionali che voi ponete penso che sarebbe preferibile non citarle.

Poiché la discussione è stata molto elevata ed anche di grande interesse, vorrei avanzare una proposta: senza pregiudizio per il futuro sviluppo della discussione, per il momento vorrei pregare i colleghi di ritirare l'emendamento. Anche prima di andare in Aula, in occasione della rilettura dei testi cui procederemo una volta ottenuti i poteri che speriamo il Parlamento ci vorrà dare, potremo sempre esaminare con più calma e con maggior concorso di soggetti questa materia; per il momento sarebbe preferibile che ci aiutaste a chiudere questa giornata molto feconda ritirando l'emendamento.

LUCIANO GUERZONI. La discussione è stata molto interessante, ma noi ci atteniamo a quanto dice in modo letterale l'emendamento e cioè che l'elenco si può modificare, indicando anche come. Ritirare l'emendamento dopo la discussione che è stata fatta sarebbe per noi impossibile, perché sono stati forniti vari significati non tutti condivisibili. Voglio anche far

presente che la simmetria non è obbligata - come affermava l'onorevole Boato - perché potremmo trovarci di fronte a materie nuove, che non è detto debbano essere contemporaneamente in capo allo Stato ed in capo alle regioni. Nessuno è in grado di giudicare l'avvenire. Detto questo...

MARCO BOATO. Le materie nuove, se non sono in Costituzione, non comportano una legge costituzionale e allora non serve dirlo.

LUCIANO GUERZONI. Non c'è la simmetria, non è obbligatorio che sia tutto scritto nella Costituzione. Stai dicendo le stesse cose che ho detto io.

MARCO BOATO. Ma se con legge costituzionale si modifica l'articolo 70, mi pare che il problema si ponga anche per l'articolo 117.

LUCIANO GUERZONI. Avremmo preferito che si votasse l'emendamento con l'intesa suggerita dall'onorevole Bodrato di ritornarvi in sede finale, nel quadro di una revisione complessiva, perché vi sono altre questioni di questo tipo. Sugeriamo al relatore questa scelta, altrimenti siamo per procedere all'accantonamento per poi riprendere l'argomento in occasione dell'esame dell'articolo 117. Non so se sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Non ho capito bene se lei acconsente...

LUCIANO GUERZONI. Preferiremmo che l'emendamento fosse votato ed accolto con l'intesa che ci si ritorni sopra in sede finale, per vedere se vi siano questioni analoghe nel testo che andremo a votare; tuttavia siamo anche d'accordo, qualora non venga accolta questa prima richiesta, di accantonarlo e di tornarci sopra una volta definito l'articolo 117.

PRESIDENTE. Mi pareva che questa seconda proposta potesse essere risolutiva, nel senso cioè di accantonare l'emenda-

mento e di ritornare sull'argomento quando sarà stato definito l'articolo 117.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato ».* Questo significa che dovremo decidere questa disposizione per entrambi gli articoli 70 e 117 o per nessuno dei due: se è così, va bene.

GIUSEPPE GUZZETTI. Mi era parso di capire che riteniamo esaurito il primo comma con l'elencazione; avrei da sottoporre alla Commissione alcuni argomenti, tra i quali quello delle assicurazioni, già richiamato dall'onorevole Bodrato, che si potrebbe inserire laddove si parla di previdenza come materia di competenza dello Stato. Non vedo nell'elencazione materie come poste e telecomunicazioni, farmaci, circolazione stradale, ordinamento sportivo di interesse nazionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alcuni emendamenti aggiuntivi a firma degli onorevoli Patuelli e Maccanico. Ricordo per esempio un emendamento Maccanico che include nell'elenco le materie da lei ricordate: circolazione stradale, farmaci, condizione giuridica dello straniero, cittadinanza, armi ed esplosivi e così via.

In questo momento l'onorevole Maccanico non è presente per le ragioni che tutti conosciamo e non vi è neanche l'onorevole Patuelli: per la verità sono un po' restia ad accedere alla procedura che si imporrebbe in questo momento, quella cioè di dichiarare che « si intende che vi abbiano rinunciato », perché in un caso sussistono ragioni di forza maggiore e d'altra parte anche gli emendamenti hanno un loro valore. Pertanto, se cominciassimo ad esaminare alcune delle proposte avanzate dal senatore Guzzetti, forse potremo coprire i vuoti che altrimenti avremo di fronte. Senatore Guzzetti, vuole esporre le sue proposte?

GIUSEPPE GUZZETTI. La mia proposta è di aggiungere al punto concernente la previdenza le parole « e le assicurazioni ».

CESARE SALVI. Assicurazioni private o sociali ?

PRESIDENTE. La modifica dovrebbe essere apportata al punto 16 o al punto 17 ?

GIUSEPPE GUZZETTI. Potremmo anche prevedere un punto a sé stante.

GUIDO BODRATO. Secondo me l'aggiunta potrebbe anche essere fatta al punto 9 - è un problema di opportunità - laddove si parla di attività finanziarie, oppure dove si parla di previdenza sociale. Il sistema assicurativo è sempre più integrato con quello della previdenza sociale, per cui in futuro vi saranno leggi sempre più integrate tra loro in questo settore. Le assicurazioni inoltre rivestono un compito obiettivamente generale, ad esempio nel campo dell'infortunistica stradale, ove non possono essere previste disarticolazioni legislative. Si tratta in pratica di vedere in quale punto inserire le assicurazioni; a mio giudizio esse potrebbero trovare collocazione o nel punto 9 o nel punto 16.

PRESIDENTE. Oppure potremo inserirle in un punto a parte.

MARCO BOATO. A mio giudizio sarebbe opportuno inserirle nel punto 16 che così reciterebbe: « previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro ».

PRESIDENTE. Vorrei sapere dall'onorevole Guzzetti se accetta questa collocazione.

GIUSEPPE GUZZETTI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Mentre la questione attinente alle assicurazioni l'ho potuta esaminare in tempo utile, in quanto il collega Bodrato ha usato la cortesia di

parlarmene, e quindi esprimo parere favorevole, sulle altre questioni non posso pronunciarmi. Ricordo che nei vari comitati che sono stati tenuti fino ad oggi, tali questioni non sono state mai poste nemmeno dai proponenti, per cui mi rifiuto di prenderle in considerazione.

Per quanto riguarda invece le assicurazioni, avendo potuto fare le mie riflessioni, in quanto della questione - come ho detto - mi è stato fatto cenno in precedenza, esprimo, ripeto, parere favorevole.

LUCIANO CAVERI. Ritengo che sulla questione delle assicurazioni si ponga un problema che potrà porsi anche su molte altre materie. Per esempio nel campo assicurativo esiste una normativa comunitaria che fissa comunque un quadro di riferimento piuttosto chiaro. Non vedo pertanto per quale motivo, esistendo tale quadro di riferimento, che poi è quello europeo, non debba inserirsi una legislazione di tipo regionale.

Tenendo conto che il settore assicurativo sarà sicuramente in espansione, considerata la contrazione del cosiddetto Stato sociale, e che in quello previdenziale le regioni potranno avere la possibilità di prevedere una loro normativa regionale, credo che rendere la gabbia così rigida per questa materia, ma anche per quelle altre poco fa enunciate, possa creare una situazione paradossale. In pratica le regioni non potranno in maniera astratta e velleitaria disciplinare alcune parti, anche minuscole, di questa materia non tenendo conto delle normative europee. Ritengo che questo sia un elemento di riflessione, altrimenti l'impressione è che la legislazione regionale non sia soggetta ad alcun controllo, e così non è. Inoltre bisogna rendersi conto che in alcune materie il quadro di riferimento è sovranazionale, per cui non possono aprirsi nicchie di legislazione regionale su settori che tradizionalmente in passato avremmo destinato alla competenza dello Stato.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». L'argomento

sollevato dall'onorevole Caveri è senza dubbio interessante e la considerazione che egli fa è in qualche modo giusta. Non dobbiamo pensare (per quanto riguarda le assicurazioni a mio giudizio la conseguenza è diversa da quella che trae il collega Caveri) che escludere una competenza da quelle riservate allo Stato estingua il potere legislativo dello Stato stesso: questo non è vero. Solo se la competenza è esclusiva delle regioni, allora il potere legislativo dello Stato è estinto. Se la competenza delle regioni è concorrente con quello statale, il potere legislativo dello Stato c'è eccome. Se non avessimo chiaro questo punto incontreremmo non poche difficoltà nel nostro cammino.

Per quanto riguarda le assicurazioni ne ricavo una conseguenza del tipo suggerito dall'onorevole Bodrato. Perché? Il collega Bodrato ha ragione quando afferma che il fenomeno assicurativo sta espandendosi in maniera smisurata, enorme, e non solo sul versante previdenziale, ma anche su quello del controllo della massa monetaria, della ragione di scambio ed in generale dell'intero sistema della finanza pubblica. Allora capisco, in questo caso, la competenza riservata allo Stato, perché l'incidenza è tale che una delle quattro materie di competenza naturale dello Stato, la moneta, non potrebbe essere sufficientemente governata se non vi fosse anche la competenza in materia assicurativa. Ma solo per questo, perché se così non fosse l'argomento addotto dall'onorevole Caveri sarebbe giusto. Detto questo, ribadisco il mio parere favorevole sull'emendamento Guzzetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Guzzetti, su cui il referente ha espresso parere favorevole:

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, al punto 16 aggiungere dopo la voce previdenza sociale la seguente assicurazioni.

(È approvato).

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Per quanto

riguarda le altre materie, vorrei pregare i colleghi di non insistere. È del tutto evidente, infatti, che la circolazione stradale non può che essere contemplata dal codice della strada e quindi dallo Stato, anche perché ormai tali direttive vengono imposte dalla Comunità. Anzi, per la verità, quando lo Stato mette le mani su questa materia, vengono fuori alcune cose tragicomiche contenute nel nuovo codice della strada, che dovremo rifare quasi per intero. Il fatto tuttavia di non parlare di queste materie non esclude affatto il potere legislativo statale, apre solo una competenza concorrente delle regioni che rispetta una legge dello Stato.

Analogo discorso vale per lo sport. So bene la ragione per la quale si solleva la questione dello sport, in quanto i proponenti degli emendamenti ne hanno parlato con me, oltre che con numerosi colleghi. Il CONI non deve temere di estinguersi con questa riforma. Che lo sport sia una competenza riservata allo Stato fa sorridere, perché se c'è una naturale competenza regionale è quella dell'ordinamento sportivo. Ciò non toglie però che lo Stato continuerà a fare le sue brave leggi organiche in materia di attività sportiva, ma interverrà nel fenomeno sportivo anche sotto altri profili. Ad esempio la medicina sportiva rientrerà sicuramente, per le cose che abbiamo detto circa la sanità pubblica, nella competenza dello Stato, ma sarà una competenza che rispetterà lo spazio regionale, perché se dovessimo mettere lo sport tra le competenze riservate allo Stato, non aggiungeremmo nulla alla competenza statale e toglieremmo alle regioni una loro competenza. Tutto ciò mi sembrerebbe assurdo, anche perché nel momento in cui prevediamo una forma di Stato regionale, neghiamo alle regioni la possibilità di intervenire nel fenomeno sportivo, tipico fenomeno della società civile, della comunità territorialmente identificata. Inoltre non essendo questa una competenza esclusiva regionale, permane il potere legislativo di principio dello Stato, nonché la possibilità per la pubblica amministrazione di organizzare il CONI, preoccupa-

zione da cui muovono alcune delle questioni che sono state sollevate.

Comprendo tali preoccupazioni anche perché gli organi di stampa spesso riferiscono l'esatto opposto di quanto stiamo decidendo e discutendo. I colleghi leggono i giornali e si fanno delle idee completamente sbagliate sulle conseguenze della riforma regionale dello Stato, che non deve essere certo temuta dai nostri amici benemeriti delle organizzazioni sportive nazionali. Se mettessimo lo sport tra le competenze riservate allo Stato, la regione sarebbe resa cieca, muta ed inoperosa in materia sportiva: questa non mi sembra una cosa né logica né giusta.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione si sia incentrata sullo sport. Vogliamo esaminare questa competenza?

GIUSEPPE GUZZETTI. Prima di parlare dello sport vorrei formulare una breve considerazione sui due interventi di carattere generale svolti dal referente, onorevole Labriola. Come ho detto in Commissione plenaria e ripetutamente in Comitato ristretto, a mio avviso non è sostenibile dire che le materie non elencate rimangono di competenza dello Stato.

In un successivo articolo, infatti, si dice che passati tre anni se lo Stato non avrà legiferato scatta la competenza esclusiva delle regioni. Pertanto, l'elencazione nell'articolo 70 è importante e decisiva perché passati tre anni, le regioni si appropriano legittimamente delle materie non elencate. Quindi, anche in materia di circolazione stradale, ad esempio, passati tre anni, qualunque regione potrà legiferare in maniera autonoma rispetto all'ordinamento di carattere generale.

Per quanto riguarda la specifica materia, ho fatto riferimento a ordinamenti sportivi di interesse nazionale; il collega Patuelli sostiene che lo sport deve essere di competenza dello Stato. Non dobbiamo dimenticare che non c'è solo il CONI sulla cui gestione si possono avere eventuali riserve, ma ordinamenti nazionali che attingono a specifiche discipline sportive. Ad esempio, la Federazione italiana gioco cal-

cio, la Federazione nazionale basket e così via non trattano materie di competenza regionale.

Il referente, onorevole Labriola, mi è parso di capire che facesse riferimento ad interventi di rappresentanti del CONI. Non intendo riferirmi al CONI ma ad un ordinamento nazionale in materia di sport che deve rimanere nazionale.

Quindi, il mio emendamento fa riferimento a ordinamenti sportivi d'interesse nazionale.

MARCO BOATO. Sull'ordine dei lavori intendo porre alcune brevissime questioni. Innanzitutto sarebbe opportuno che il presidente decidesse riguardo alla presentabilità di emendamenti all'ultimo istante. Se questa facoltà è di qualche membro...

GIUSEPPE GUZZETTI. Ho fatto mio l'emendamento Maccanico 70.25.

MARCO BOATO. Mentre su tutte le altre materie vi è stata una riflessione adeguata ed un consenso o un dissenso si è sedimentato ed espresso consentendoci di compiere un buon lavoro nella giornata di oggi, in questo caso ci troviamo di fronte a materie che non sono state adeguatamente considerate.

Per questa ragione, sarebbe opportuno rinviare l'esame di questa materia alla seduta di domani onde consentire una più approfondita riflessione.

PRESIDENTE. Ritengo si possano interrompere i nostri lavori al punto in cui siamo giunti, rinviando alla seduta di domani la materia in discussione al pari di altre.

Vorrei precisare che le materie di cui ha parlato il senatore Guzzetti sono tutte contenute in alcuni emendamenti presentati dal senatore Maccanico e dall'onorevole Patuelli. Pertanto, si tratta di temi che erano già stati avanzati in sede di discussione.

MARCO BOATO. Obiettivamente non se ne era parlato in sede di Comitato che doveva esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Possiamo rinviare i nostri lavori alle 10 di domani mattina.

LUIGI COVATTA. Il Senato è chiamato a votare nella seduta di domani mattina la legge costituzionale sui poteri della Commissione, per la quale è necessario il numero legale, e successivamente un cospicuo numero di autorizzazioni a procedere. Credo sia interesse di tutti che la legge sui poteri sia votata. Pertanto, ritengo sia opportuno rinviare i nostri lavori alla seduta di domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Anche la Camera è chiamata a votare su autorizzazioni a procedere, di cui una particolarmente importante riguardante l'onorevole Craxi.

LUIGI COVATTA. Probabilmente si voterà in serata.

PRESIDENTE. Mi auguro che la seduta di domani pomeriggio della nostra Commissione non sia concomitante con la discussione dell'autorizzazione a procedere per l'onorevole Craxi.

Il seguito dei nostri lavori è rinviato alla seduta di domani, giovedì 29, alle 16,30.

La seduta termina alle 19,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O

Articolo 70.

(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

difesa nazionale;

sicurezza pubblica;

diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;

ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

tributi statali;

programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

politiche energetiche ed industriali nazionali;

trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;

tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;

ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

(Nota: Da integrare con la eventuale riformulazione dell'istruzione universitaria nonché con l'eventuale inserimento di previsioni relative all'istruzione secondaria.)

Emendamenti all'articolo 70 del testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato » esaminati nella seduta odierna.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, al punto 15, dopo le parole ricerca scientifica e tecnologica inserire le seguenti ordinamento universitario.

70.55. Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, inserire i seguenti punti:

ordinamento e programmazione degli studi;

ordinamento universitario.

70.55. (Nuova formulazione) Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, inserire i seguenti punti:

gli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione;
l'università.

70.45. Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, inserire i seguenti punti:

gli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione;
l'ordinamento universitario.

70.45. (Nuova formulazione)
Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

istruzione pubblica di qualsiasi livello e controllo sull'istruzione privata.

70.10. Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

legislazione elettorale;
pubblica istruzione;
organi e procedure di collaborazione tra lo Stato e le regioni e fra le regioni;
servizi pubblici di interesse nazionale;
poste e telecomunicazioni;
radiotelevisione;
tutela dei consumatori;
ordinamento delle professioni;
protezione degli animali e tutela della fauna selvatica;
cinematografia e teatro;
circolazione stradale;
lavori pubblici di interesse nazionale;
farmaci;
alimenti e bevande;
condizione giuridica dello straniero;
cittadinanza;
statistica nazionale;
armi ed esplosivi;
diritto del lavoro;
iniziativa economica privata;
diritto alla salute;
sport.

70. 25.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto: materia elettorale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 122.

70. 58.

Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto: disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi.

70. 59.

Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto: opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato.

70. 60.

Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto: ordinamento delle professioni.

70. 61.

Il Referente.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere, dopo la parola: legislativa, la parola: esclusiva.

70. 20.

Speroni.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il punto 14 del primo comma con il seguente:

tutela dell'ecosistema; beni culturali, naturali e paesistici di rilievo nazionale;

al primo comma, aggiungere i seguenti punti:

condizione giuridica degli stranieri in Italia;

pesi e misure, determinazione del tempo;

ordinamento delle professioni;

statuizione dei livelli inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;

università e ordinamento generale dell'istruzione;

informazione sovrapregionale

tutela della concorrenza;

altre materie individuate con legge costituzionale.

Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione.

70.42.

Barbera, Salvi, Bassanini, Barbieri, Guerzoni, Tossi Brutti.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, al punto 16, aggiungere dopo la voce previdenza sociale la seguente assicurazioni.